

COLLEGIO DI ROMA – DEC. N. 8169/2017 – PRES. MASSERA – REL. NERVI

Mutuo – usurarietà – infondatezza – Taeg – errata indicazione – effetti (d. lgs. 385/1993, art. 117)

FATTO

La parte ricorrente espone di aver stipulato, in data 22 gennaio 2009, un contratto di mutuo fondiario con l'intermediario resistente; la durata era prevista nella misura di venticinque anni, anche se poi il finanziamento è stato estinto anticipatamente. Il mutuo era caratterizzato dall'applicazione di un tasso variabile per le prime ventiquattro rate mensili; successivamente trovava applicazione un tasso fisso nella misura del 5% annuo. Avverso il predetto mutuo la parte ricorrente muove una serie di contestazioni, così schematizzabili:

- a) violazione della disciplina in materia di usura. A sua volta questa doglianza si articola in due contestazioni. In primo luogo, prendendo in considerazione il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto con riguardo ai mutui a tasso variabile, il ricorrente sostiene il superamento del predetto tasso. In secondo luogo, asserisce la natura usuraria degli interessi moratori;
- b) erronea indicazione del TAEG, con conseguente applicazione – in luogo del tasso contrattualmente previsto – del tasso pari al rendimento annuo nominale dei BOT a dodici mesi.

A fronte di quanto precede, la parte ricorrente chiede – in via principale – la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi, nonché la condanna dell'intermediario a restituire le somme percepite a tale titolo, ed – in via subordinata – la sostituzione del tasso contrattuale con quello previsto ai sensi dell'art. 117 t.u.b., nonché la condanna dell'intermediario a restituire l'importo di euro 20.338,30.

L'intermediario resiste alla domanda. Nel rito, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto contenente una domanda consulenziale. Nel merito, respinge le contestazioni in tema di usurarietà, sostenendo in particolare che il tasso soglia da considerare è quello relativo ai mutui a tasso fisso, alla luce di quanto stabilito dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

DIRITTO

I. In via pregiudiziale, il Collegio respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'intermediario, con riguardo alla natura asseritamente consulenziale delle domande contenute nel ricorso. Il Collegio ritiene, al contrario, che le domande proposte dal ricorrente siano sufficientemente circostanziate ed idonee a provocare il contraddittorio tra le parti, nonché a porre l'Arbitro nella situazione di pronunciare su di esse secondo diritto.

II. Passando ora al merito, nessuna delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente risulta meritevole di accoglimento.

A) Con riguardo all'asserita natura usuraria degli interessi corrispettivi, occorre stabilire

se – rispetto al contratto per cui è controversia – il raffronto debba essere compiuto prendendo a riferimento il tasso soglia previsto per i mutui a tasso fisso ovvero il tasso soglia previsto per i mutui a tasso variabile.

Il Collegio ritiene di risolvere la questione nel primo senso (mutui a tasso fisso). Considerando che il contratto di mutuo è stato stipulato in data 30 dicembre 2009, ad esso si applicano le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, pubblicate dalla Banca d'Italia nell'agosto del 2009. Tali Istruzioni (p. 6) stabiliscono quanto segue: *“I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso”*.

L'art. 3 del contratto di mutuo precisa che le prime 24 rate sono calcolate sommando alla quota fissa di 1,926 una quota variabile costituita dall'Euribor a 1 mese (tasso d'interesse variabile), e che le successive sono calcolate al tasso nominale del 5% annuo (tasso d'interesse fisso). Posto che la durata del mutuo è di 25 anni, ne consegue che il tasso fisso avrebbe dovuto applicarsi per 23 anni (e si è di fatto applicato per 4 anni, prima che il ricorrente lo estinguesse anticipatamente). Per un precedente in termini, si veda la decisione n. 2448/2016.

Ciò chiarito, il tasso soglia rilevante era, all'atto della stipulazione del contratto, il 7,785%. Ne consegue che, nella parte relativa agli interessi corrispettivi, il contratto è da considerarsi in linea con la disciplina antiusura.

B) Con riguardo all'asserita natura usuraria degli interessi moratori, il Collegio rileva innanzitutto che, nel caso di specie, tali interessi non hanno trovato applicazione; ciò sarebbe di per sé sufficiente a respingere la domanda del ricorrente.

In ogni caso, il Collegio ricorda che, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro (Coll. Coord. 3412/2014), gli interessi moratori non rientrano di per sé nell'ambito di applicazione della disciplina antiusura, fatto salvo il caso in cui essi siano stati stabiliti in misura palesemente eccessiva, ovvero mediante la stipulazione di clausole vessatorie.

Nel caso di specie, il Collegio esclude che sussista alcuna delle ipotesi ora menzionate: la misura del tasso non appare invero manifestamente eccessiva, né è possibile muovere censure alla validità della clausola relativa, neppure ai sensi della speciale disciplina consumeristica.

C) Con riguardo al TAEG, la parte ricorrente ravvisa l'esistenza di una differenza tra l'indice indicato nel contratto (4,62%) e quello effettivamente applicato (4,93% o 4,78%, a seconda che si faccia riferimento al tasso *forward* o a quello *flat*).

A tale riguardo il Collegio ricorda che il TAEG non è – tecnicamente – un tasso di interesse, ma un indicatore del costo complessivo che il finanziamento presenta per il soggetto finanziato. Di conseguenza il TAEG, quand'anche indicato erroneamente, non comporta una maggiore onerosità del finanziamento, bensì una falsa rappresentazione del suo costo complessivo.

Non essendo il TAEG un tasso di interesse, la sua erronea indicazione non ricade nella disposizione dell'art. 117, comma 6, t.u.b., la quale stabilisce appunto la nullità delle clausole che prevedono, per i clienti, tassi più sfavorevoli di quelli pubblicizzati. In base al consolidato orientamento dell'Arbitro (decisioni n. 11231/2016; n. 4953/2016), l'erronea indicazione del TAEG può comportare solo conseguenze di natura risarcitoria, nell'assunto – tuttavia – che la parte ricorrente abbia fornito adeguate evidenze in proposito; ciò non è avvenuto nel caso di specie.

P. Q. M.

Il Collegio respinge il ricorso.